

Conclusioni del ricorrente

- Annullare, ai sensi dell'articolo 270 TFUE, la decisione contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 13/14 (decisione n. 2/2014) del 9 gennaio 2014, che ha modificato il regime applicabile ai giorni per il viaggio, a seguito dell'applicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della disposizione di cui all'articolo 7 dell'allegato V dello Statuto, nonché quella contenuta nella Comunicazione al personale («CP») 9/14 (decisione n. 12/2014), che ha modificato il regime delle spese di viaggio a seguito dell'applicabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della disposizione di cui all'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto, modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 287 del 29 ottobre 2013. La domanda di annullamento è limitata alla parte di tali CP che collega il diritto alle spese di viaggio e ai giorni per il viaggio all'indennità di dislocazione o di espatrio, nonché all'articolo 6 della CP 9/14 che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del luogo d'origine;
- condannare il convenuto a versare al ricorrente l'importo di EUR 169 051,96 a titolo del danno materiale subito, nonché EUR 40 000 a titolo del danno morale;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi di mora e compensativi al tasso del 6,75 % per il danno morale e materiale subito;
- condannare il Consiglio alle spese.

Ricorso proposto il 29 settembre 2014 — ZZ e a./Consiglio**(Causa F-100/14)**

(2014/C 448/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentante: S. Orlandi, avocat)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

La dichiarazione d'inapplicabilità degli articoli 7 dell'allegato V e 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari e il RAA, e l'annullamento delle decisioni di revoca del beneficio del rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine e dei giorni per il viaggio.

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'illegittimità degli articoli 7 dell'allegato V e 8 dell'allegato VII dello Statuto;
 - annullare la decisione di non accordare più nessun giorno per il viaggio né il rimborso delle spese di viaggio annuali ai ricorrenti a decorrere dall'anno 2014;
 - condannare il Consiglio alle spese.
-